

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV. LEGISLATURA

(N. 1207-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1965  
(V. Stampato n. 1365)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 maggio 1965*

---

**Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1965**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene oggi presentato al vostro esame riguarda la necessità, avvertita da tempo, di garantire una particolare protezione in tema di sicurezza sociale verso i lavoratori adibiti ai trasporti internazionali ferroviari, stradali, aerei e della navigazione fluviale. La necessità deriva dalla circostanza che i lavoratori adibiti a tali trasporti hanno frequentemente bisogno, proprio per gli spostamenti inerenti alla loro attività, di prestazioni di sicurezza sociale sul territorio di Stati diversi da quello in cui ha sede l'Istituto di Assicurazione sociale debitore delle prestazioni.

La OIL, Organizzazione internazionale del lavoro, ha dato incarico sin dal marzo 1955 all'Ufficio internazionale del lavoro di redigere un progetto di strumento internazionale sulla sicurezza sociale dei lavoratori addetti in genere ai trasporti internazionali, che servisse di base a negoziati internazionali tra gli Stati membri interessati.

Un progetto preliminare di Convenzione venne pertanto a suo tempo predisposto e fu esaminato e modificato da un apposito gruppo di esperti.

Il 9 luglio 1956, a Ginevra, la Conferenza intergovernativa ha adottato la Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali. Tale Convenzione, firmata da 12 Stati, tra cui l'Italia, e ratificata anche dalla Francia, dai Paesi Bassi e dal Lussemburgo, è entrata in vigore il 1° ottobre 1958.

Grazie a tale Convenzione tutti i lavoratori occupati come personale viaggiante nei

trasporti internazionali ferroviari, stradali, aerei e di navigazione fluviale, ivi compresi i familiari che si trovino a viaggiare con loro, possono beneficiare di prestazioni sociali sia in casi di malattia che di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e di decesso, anche sul territorio di uno Stato diverso da quello di appartenenza, che abbia ratificato la Convenzione stessa.

La Convenzione precisa che l'impresa, da cui dipendono i lavoratori in questione, deve aver sede nel territorio di una parte contraente.

Ne deriva praticamente che la Convenzione, in sostanza, abolisce la condizione della nazionalità, quella del luogo in cui il lavoro è esercitato, stabilendo l'eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra il lavoratore dei trasporti internazionali che, causa il suo lavoro, si trovi nel territorio di uno Stato contraente diverso dal suo ed il lavoratore nazionale dello Stato stesso. Si viene così a superare la teoria della territorialità dei diritti delle assicurazioni sociali, sostituendo ad esse il principio più umano e sociale della personalità di tali diritti. Analoghi principi sono stati anche adottati nell'ambito dei Paesi della CEE.

La Convenzione di cui tratta il presente disegno di legge, composto di due articoli, assume particolare interesse per il nostro Paese perchè varrà ad assicurare i diritti sopra menzionati anche fuori dalla Comunità economica europea, facendo rilevare inoltre come i lavoratori italiani adibiti ai trasporti internazionali siano assai numerosi.

MORINO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei traspor-

ti internazionali firmata a Ginevra il 9 luglio 1956.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.